

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

111 – 19364/2015

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 29 SEXIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - ATTIVITA' 5.3.B) ALLEGATO VIII PARTE SECONDA D.Lgs. 152/06 E S.M.I. – RECUPERO, O UNA COMBINAZIONE DI RECUPERO E SMALTIMENTO, DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CAPACITA' SUPERIORE A 75 Mg AL GIORNO (TRATTAMENTO IN FRANTUMATORI DI RIFIUTI METALLICI).

SOCIETA': EMMEDI SRL

SEDE LEGALE: VIA BOBBIO, 23/F

10141 TORINO

SEDE OPERATIVA: VIA VITTONA, 24

10072 CASELLE T.SE

P. IVA: 09351390019

POS. N. 019633

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 207 – 38614/ 2011 del 25/10/2011, la società veniva autorizzata all'esercizio dell'attività di messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi (batterie al piombo);
- con D.D. n. 66-9081/2014 del 20/03/2014 veniva emanata Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 all'Impresa EMMEDI SRL per lo stabilimento sito in Caselle T.se – Via Vittona, 24, successivamente rilasciata dal SUAP di Caselle in data 25/03/2014, per l'esercizio dell'attività di gestione di rifiuti speciali non pericolosi, già precedentemente autorizzata in procedura semplificata ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 46/2014, l'attività svolta nell'impianto ed autorizzata con AUA è diventata fattispecie da Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), riconducibile alla tipologia 5.3– recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 75 Mg al giorno (trattamento in frantumatori di rifiuti metallici), pertanto, in data 04/09/2014, prot. prov.le n. 139568 del 5/09/2014 la società presentava istanza ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'ottenimento dell'AIA;
- in data 11/09/2014 prot. prov.le n. 143078 veniva data comunicazione di avvio del procedimento;

- in data 20/11/2014 con nota prot. n. 83733 del 19/11/14, Smat comunicava che il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e lavaggio delle aree esterne era già stato approvato con nota prot. n. 29744 del 19/05/2009 e dalla documentazione presentata "... non risultano variazioni rispetto al PPG approvato ...";
- in data 24/11/2014 si svolgeva la Conferenza dei Servizi, nella quale veniva verificato lo stato di applicazione delle BAT (Best Available Techniques) all'impianto in esame. In tale sede veniva anche data lettura della nota pervenuta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nella quale si evidenzia che "...il parere del Comando, dovuto per le attività di categoria B o C dell'allegato 1 del DPR 151/11, potrà essere espresso sulla base di documentazione con i contenuti e le modalità ex art. 3 DM 7/8/2012";
- sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi venivano richieste all'azienda alcune integrazioni alla documentazione presentata, come riassunte nel verbale trasmesso in data 2/12/2014;
- in data 22/12/2014 con nota di prot. C.M.T. n. 201020 del 23/12/2014 e successivamente in data 7/05/2015, prot. C.M.T. n. 68539 e 17/06/2015, Prot. C.M.T. n. 88693, la Società trasmetteva le integrazioni richieste.

PREMESSO INOLTRE CHE

- il D.Lgs. 46/2014 recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", entrato in vigore in data 11/4/2014, individua tra l'altro alcuni ulteriori adempimenti a carico del gestore. In particolare, all'art. 29 ter lett. m), il decreto dispone che debba essere elaborata una relazione di riferimento prima della messa in esercizio dell'installazione, oggetto di validazione da parte dell'Autorità competente, redatta con le modalità da stabilirsi con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 29 sexies comma 9 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come da ultimo modificato dal Decreto sopra richiamato;
- con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/1/2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso noto di aver provveduto alla definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014, con apposito Decreto n. 272 del 13/11/2014.

CONSIDERATO CHE:

- dall'esame della documentazione agli atti è emerso che:
 - per quanto concerne gli scarichi idrici e la gestione delle acque meteoriche, dall'attività non originano scarichi di acque reflue industriali soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte III. La messa in riserva dei rifiuti avviene anche in area esterna, e pertanto la società ha presentato ed ottenuto l'approvazione da parte di Smat del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche (PPG), ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i., così come riportato in premessa. Il presente provvedimento prende atto dell'approvazione del PPG che si intende pertanto interamente richiamato;

- per quel che riguarda la prevenzione incendi, con nota prot. n. 412 del 08/01/2014, il Comando Provinciale VVF di Torino attestava, a seguito del sopralluogo effettuato in data 23/09/2013, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio;
- la Società dichiara di avere conseguito la certificazione relativa del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 per il sito in oggetto, n. V-13-1387 del 15/12/2010, con scadenza l'8/12/2016 e rilasciato da QS International (copia del certificato è allegato all'istanza);
- nel corso dell'istruttoria sono stati presi a riferimento i BREF (Bat REference Documents) che, a livello europeo, costituiscono, per ciascun settore industriale, i documenti di riferimento per la determinazione delle migliori tecniche disponibili. Tra questi sono stati presi in esame: *"Waste treatments industries"*, *"Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti"*;
- in particolare è stato considerato lo stato di applicazione delle BAT relative a ciascuna matrice ambientale:
 - per quanto riguarda gli aspetti legati all'attività di **gestione rifiuti**:
 - l'attività svolta dall'azienda consiste nella raccolta dei rifiuti prodotti da terzi (raccolta presso terzi con autocarri aziendali o conferimento diretto dei rifiuti all'impianto da parte di terzi) e il loro trasporto al sito produttivo dove vengono sottoposti alle operazioni di recupero;
 - essa avviene all'interno ed all'esterno del capannone. Per quanto concerne le aree esterne, è stato realizzato un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dalle superfici scolanti, il cui progetto è stato approvato da Smat;
 - l'impianto, come da progetto, è sostanzialmente conforme ai requisiti individuati dalle BAT, pertanto non sono necessari adeguamenti impiantistici;
 - per quanto concerne i materiali non ferrosi costituiti da rame ed alluminio, la società ha conseguito le Dichiarazioni di conformità prescritte dal Regolamento UE n. 715/2013 del 25 luglio 2013 e dal Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011, di cui ai certificati n. P-13-003 del 23/12/2013 valido fino al 22/12/2016 e V-14-1266 del 10/09/2014 valido fino al 09/09/2017-trasmessi in copia al Servizio scrivente;
 - in relazione alla cessazione della qualifica di rifiuto dei metalli ferrosi la società fa parimenti riferimento alla Dichiarazione di conformità prescritta dal Regolamento UE n. 333/2011 del 31 marzo 2011, di cui al certificato n. V-14-1266 del 10/09/2014 di cui sopra;

- per quanto riguarda le **emissioni in atmosfera:**
 - la linea di frantumazione dei rifiuti metallici, al fine di ridurre le emissioni di polveri, è dotata di 4 punti di aspirazione in corrispondenza della camera di frantumazione e delle tre elettrocalamite rotanti. Il flusso gassoso è inviato ad apposito sistema di trattamento per l'abbattimento delle polveri e successiva emissione in atmosfera attraverso due camini (vedasi dettagli alla Sezione 5 dell'Allegato). Inoltre il rottame ferroso viene talvolta tagliato col cannelo, e per tale motivo è stato richiesto di valutare la necessità di aspirare tale fase. La società ha pertanto provveduto a richiedere un'offerta per l'acquisto di un sistema carrellato di captazione e trattamento fumi. Sono inoltre presenti altri punti di emissione in atmosfera, non soggetti tuttavia ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
 - i valori limite di emissione, le condizioni di costruzione e di esercizio previsti dal progetto presentato con l'istanza autorizzativa rispondono ai criteri di cui all'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oggi ricompresa nell'AIA;
- in merito alla gestione degli **scarichi ed al risparmio idrico:**
 - dall'attività svolta non derivano scarichi industriali. Non viene impiegata acqua nel processo produttivo;
- per quanto riguarda i **consumi energetici:**
 - non sono emerse particolari criticità;
- per quanto riguarda la matrice **rumore:**
 - la principale criticità è costituita dall'impianto di triturazione, posto in area esterna. L'azienda sta completando gli interventi di insonorizzazione acustica del motore diesel e della camera di frantumazione dell'impianto di triturazione dei rottami metallici attraverso l'installazione di pannelli e griglie fonoassorbenti ed ha effettuato i necessari rilievi di rumore per determinare l'impatto acustico dell'attività sull'ambiente circostante e sui ricettori sensibili presenti nelle aree limitrofe. E' stata redatta da parte della ditta costruttrice dell'impianto di frantumazione una dichiarazione con la quale la ditta stessa si impegna a rispettare i valori di emissione di rumore imposti nella valutazione previsionale di impatto acustico, e a ritirare l'impianto stesso dal sito della ditta EMMEDI Srl in caso di esito negativo delle prove fonometriche che verranno condotte una volta completati gli interventi di isolamento acustico;
- per quanto riguarda la normativa relativa **al rischio di incidenti rilevanti:**
 - secondo quanto dichiarato dal gestore, l'attività non è soggetta al D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;

- ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In particolare sostituirà l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R4, R12 e R13) dell' Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ai sensi degli art. 208, art. 216 del medesimo decreto e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, già autorizzate con AUA di cui alla D.D. n. 66-9081/2014 del 20/03/2014 e s.m.i.;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico previste all'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi della vigente normativa, risulta necessario prescrivere la presentazione di idonee garanzie finanziarie a copertura dell'attività svolta nel periodo di tempo cui si riferisce il presente provvedimento.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il D.lgs 46/2014 prevede l'obbligo di redazione di una relazione di riferimento, così come definita all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del medesimo decreto, qualora presso l'installazione vengano utilizzate sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione. Con D.M. 272 del 13/11/2014, il Ministero ha individuato le modalità per la valutazione della presenza o meno di sostanze pericolose secondo un'apposita procedura di screening, riportata nel decreto medesimo;
- la valutazione prevista dal D.M. 272 del 13/11/2014 è stata richiesta con nota del 26/03/2015 prot. n. 46008, a cui la società ha dato riscontro nelle integrazioni pervenute in data 07/05/2015, prot. n. 68539. Da quanto argomentato, la società non risulta soggetta ad obbligo di presentazione della relazione di riferimento (come rettificato in data 17/06/2015, i due serbatoi di gasolio sono entrambi fuori terra).

RILEVATO CHE:

- il gestore ha provveduto a versare gli oneri istruttori, dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., contestualmente alla presentazione dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- non sono state individuate da parte del Sindaco del Comune di Caselle Torinese prescrizioni a carattere igienico sanitario ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934;
- dal punto di vista gestionale, per il sito in oggetto la Società risulta aver conseguito la certificazione relativa del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 per il sito in oggetto, n. V-13-1387 del 15/12/2010, con scadenza l'8/12/2016 e rilasciato da QS International;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, così come fissati in 150 gg, dall'art. 29-quater, comma 10, del D.Lvo 152/06, e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia

di diritto che di fatto.

RITENUTO pertanto di:

- rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006, alla Società EMMEDI S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al sito di Via Vittona, 24 nel Comune di Caselle Torinese; la stessa sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R4, R12 e R13) dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ai sensi degli art. 208, art. 216 del medesimo decreto e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, già autorizzate con AUA di cui alla D.D. n. 66-9081/2014 del 20/03/2014 e s.m.i.;
- dichiarare abrogata, con il presente atto, l'AUA rilasciata con D.D. n. 66-9081/2014 del 20/03/2014 e s.m.i., in quanto l'autorizzazione alle operazioni di recupero dei rifiuti in essa ricompresi e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono sostituiti dalla presente autorizzazione;
- procedere ad iscrivere al Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., contestualmente al rilascio del presente provvedimento, la società EMMEDI S.r.l. per le attività di recupero rifiuti già autorizzate con provvedimento AUA, in particolare in relazione ai punti 1.1, 2.1, 3.3 (CER 150105 - 150106), 5.7, 5.8, 5.16 (CER 110114 - 110206 - 110299), 6.1, 6.2, 7.1, 7.22 e 9.1 dell'Allegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i, in quanto trattasi di rifiuti non sottoposti a frantumazione;
- definire il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprensivo del relativo invio dei dati e dei controlli programmati da parte di ARPA con oneri a carico del gestore come disposto dall'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- stabilire che entro 60 giorni dalla data di conoscenza del presente provvedimento vengano presentate idonee garanzie finanziarie tenendo conto dei quantitativi di rifiuti autorizzati secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i.. L'efficacia del presente atto è subordinata all'avvenuta accettazione delle suddette garanzie da parte della Città Metropolitana di Torino.

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che

comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 188/2008;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare il Titolo III bis della parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e IPPC e la parte IV in materia di gestione dei rifiuti;
- il D.Lgs. 46/2014;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino - Programma 65 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

DETERMINA:

- 1) di **rilasciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** alla Società EMMEDI SRL con sede legale in Torino, via Bobbio, 23/F e operativa in Caselle Torinese, via Vittona, 24, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale**, conformemente a quanto emerso dal verbale di conclusione del procedimento della Conferenza dei Servizi del 24/11/2014 e come previsto dal comma 9 dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e s.m.i.. La stessa sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi (operazioni R4, R12 e R13) dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi degli artt. 208 e 216 del medesimo decreto e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, già autorizzate con AUA di cui alla D.D. n. 66-9081/2014 del 20/03/2014 e s.m.i.;
- 2) di dare atto che la gestione dei rifiuti di cui all'AUA rilasciata con D.D. n. 66-9081/2014 del 20/03/2014 e s.m.i., è stata ricompresa nel presente atto, e che pertanto la determinazione citata perderà efficacia a decorrere dal momento di acquisto di efficacia da parte del presente atto;

- 3) mantenere l'iscrizione n. 2/2014 della società EMMEDI S.r.l. al Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per le attività di recupero rifiuti già autorizzate con provvedimento AUA, in particolare in relazione ai punti 1.1, 2.1, 3.3 (CER 150105 - 150106), 5.7, 5.8, 5.16 (CER 110114 - 110206 - 110299), 6.1, 6.2, 7.1, 7.22 e 9.1 dell'Allegato 1 del D.M. 05/02/98 e s.m.i, in quanto trattasi di rifiuti non sottoposti a frantumazione;
- 4) di stabilire che **entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto**, dovranno essere adeguate le garanzie finanziarie di cui alla D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i., già prestate alla Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino – Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente di provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;
- 5) di stabilire che gli interventi di insonorizzazione, così come descritti in premessa e dettagliati nella relazione tecnica a corredo dell'istanza **debbano terminare entro 30 gg. dalla data di ricevimento del presente atto. La società dovrà quindi procedere, entro i successivi 15 giorni:**
- a dare comunicazione di chiusura dei lavori al Servizio scrivente, ARPA e Comune sede dell'impianto, corredando la stessa di opportuna relazione tecnica descrittiva;
 - ad effettuare una campagna di misurazione del rumore, trasmettendo le risultanze al Servizio scrivente, ARPA e Comune sede dell'impianto entro 30 gg dalla data di effettuazione delle misurazioni.
- Qualora, a lavori di insonorizzazione ultimati, non dovessero essere rispettati i valori limite previsti dalla zonizzazione acustica e quelli dichiarati dal produttore, dovranno essere implementati gli interventi di insonorizzazione o, nel caso in cui ciò non fosse tecnicamente possibile, l'impianto dovrà essere smantellato;
- 6) di stabilire che **entro 30 gg. dalla data di ricevimento del presente atto**, la società deve provvedere ad inoltrare una relazione in merito agli accorgimenti tecnici che si intendono mettere in atto per ridurre gli impatti ambientali relativamente alla fase di taglio con cannello (emissioni diffuse o convogliate);
- 7) di definire il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprensivo del relativo invio dei dati e dei controlli programmati da parte di ARPA con oneri a carico del gestore come disposto dall'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate al precedente punto 1; il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile alla stessa;

- 9) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
- contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - comprendere un file .xls (o altro database compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati;
- 10) di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente atto, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla norma impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
- 11) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame dell'AIA verrà disposto dall'autorità competente con le frequenze e le modalità individuate al medesimo articolo e pertanto:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 12) di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di conoscenza innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile. Costituisce parte integrante del presente provvedimento l'Allegato composto dalle diverse Sezioni.

Torino, 1 Luglio 2015

SA/RD

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo Guerrini)

ALLEGATO

Sezione 1 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO	11
Sezione 2 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI.....	13
Sezione 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI.....	17
Sezione 4 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ACQUE METEORICHE	21
Sezione 5 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA	22
5.1 Quadro emissioni	23
5.2 Prescrizioni	24
Sezione 6 - CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO.....	26
6.1 Situazioni di emergenza	26
6.2 Modifiche dell'impianto o variazione del gestore	26
6.3 Cessazione definitiva dell'attività	26
Sezione 7 - LAY OUT DELL'IMPIANTO	27
Sezione 8 - PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI	28
8.1 Rifiuti	28
8.2 Energia	28
8.3 Consumo risorsa idrica	28
8.4 Acque meteoriche a valle del trattamento	28
8.5 Aria	28
8.6 Rumore	29
8.7 Radiazioni	29
8.8 Suolo	29
8.9 Aree di stoccaggio	29
8.10 Controlli programmati di cui all'art. 29 decies comma 3	29

Sezione 1 - DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'attività svolta dall'azienda consiste nella raccolta dei rifiuti prodotti da terzi (raccolta presso terzi con autocarri aziendali o conferimento diretto dei rifiuti all'impianto da parte di terzi) e il loro trasporto al sito produttivo dove vengono sottoposti alle operazioni di recupero.

Le operazioni di recupero svolte all'interno del sito consistono nella cernita (rimozione delle componenti estranee dai rifiuti metallici) e selezione (separazione per tipologia merceologica dei rifiuti) manuale e meccanizzata, seguite dall'eventuale cesoiatura del rottame (riduzione volumetrica dei rifiuti metallici mediante cesoia mobile a gasolio).

I rottami ferrosi e non ferrosi derivanti dalle operazioni di recupero, suddivisi per classe merceologica, vengono stoccati nelle apposite aree di raccolta in attesa di essere conferiti ai destinatari finali mediante gli stessi autocarri aziendali o tramite prelievo diretto presso l'impianto da parte di terzi.

La movimentazione dei rifiuti all'interno del sito produttivo avviene mediante l'utilizzo di n. 2 caricatori semoventi e di n. 1 carrello elevatore.

Il ciclo di lavorazione prevede pertanto:

- l'ingresso dei rottami metallici e non metallici all'interno del sito con mezzi propri o di terzi;
- la verifica di conformità (controlli visivi e controlli radiometrici dei rifiuti in ingresso)
- la pesatura dei mezzi in ingresso all'impianto con pesa a pavimento;
- la cernita e selezione per la separazione merceologica dei vari materiali;
- l'eventuale cesoiatura mediante l'utilizzo di una cesoia mobile utilizzata per la riduzione volumetrica del rottame ferroso e non ferroso;
- lo stoccaggio provvisorio nelle aree predefinite del materiale selezionato/cesoiato;
- il conferimento a terzi per il successivo recupero finale.

Nel corso dell'anno 2013 l'azienda ha installato un impianto di frantumazione di materiale metallico alimentato a gasolio, modello "MULINO DRAKE/16 della ditta Bonfiglioli Spa, costituito da tre macroblocchi assemblati insieme: il corpo macchina, il corpo motore e l'impianto di abbattimento polveri.

Il corpo macchina presenta una tramoggia di carico per l'ingresso nell'impianto del materiale da frantumare dotata di martinetto idraulico di spinta ad alimentazione automatica.

La camera di frantumazione è formata da una gabbia in acciaio ad alta resistenza e da un tamburo rotante dotato di sedici martelli.

Il corpo motore è montato su un telaio fissato con supporti antivibranti al corpo principale della macchina.

L'impianto di abbattimento utilizzato per l'aspirazione delle polveri provenienti dall'impianto di frantumazione utilizza una unità di aspirazione ed abbattimento polveri composta da:

- pre-abbattitore polveri a secco per la separazione delle polveri più pesanti,
- gruppo aspirante,
- contenitore metallico con idrofiltro per abbattimento polveri.

Il ciclo di funzionamento dell'impianto di frantumazione può essere suddiviso nelle seguenti fasi:

- carico del rottame ferroso e non ferroso nella tramoggia di alimentazione dell'impianto tramite caricatore semovente con gru a polipo;
- il rottame ferroso e non ferroso, tramite uno spintore, viene convogliato alla camera di frantumazione, ove il rotore a martelli rotanti provvede, attraverso questi ultimi elementi, a frammentare il rottame;
- passaggio del materiale frantumato su piani vibranti per la distribuzione omogenea dei frammenti di metallo;
- passaggio del materiale attraverso tre elettro-calamite rotanti, disposte in successione, aventi la funzione di separare il materiale ferroso da quello non ferroso;
- trasferimento del materiale ferroso, tramite nastro trasportatore dedicato, nella zona di raccolta provvisoria;
- trasferimento del materiale non ferroso, tramite nastro trasportatore dedicato, nella zona di raccolta provvisoria;
- raccolta dei materiali di scarto nell'apposita zona di raccolta.

Sono previsti 240 giorni lavorativi all'anno, 48 settimane/anno, 5 giorni/settimana, 6 ore/giorno di funzionamento dell'impianto.

In merito alla potenzialità dell'impianto la ditta dichiara:

capacità oraria: 20 t

capacità giornaliera: 120 t

capacità annua: 30.000 t

Sono sottoposti a frantumazione: rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, veicoli fuori uso e RAEE non pericolosi, lavorando per campagne omogenee di materiale, con pulizia dell'impianto tra una partita di materiale e l'altra.

Sezione 2 - ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

Tabella A)

Descrizione merceologica	CER	DESCRIZIONE	C _{max} stoccaggio (t)	Mov.to (t/a)	Area (rif.planimetria)/ mod. stocc.	Attività
Ferro, acciaio e ghisa	100210	scaglie di laminazione	3.000	85.000	3.1/cumuli, cassoni metallici, container	R13 R12 R4
	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi				
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi				
	120199	rifiuti non specificati altrimenti				
	150104	imballaggi metallici				
	160117	metalli ferrosi				
	170405	ferro e acciaio				
	190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti				
	190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17				
	191202	metalli ferrosi				
200140	Metalli					
Metalli non ferrosi e loro leghe	120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	500	28.000	3.2/cumuli, cassoni metallici, container	R13 R12 R4
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi				
	120199	rifiuti non specificati altrimenti				
	150104	imballaggi metallici				
	170401	rame, bronzo, ottone				
	170402	Alluminio				
	170403	Piombo				
	170404	Zinco				
	170406	Stagno				
	170407	metalli misti				
	191002	rifiuti di metalli non ferrosi				
	191203	metalli non ferrosi				
	200140	Metalli				
Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili	160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	1.700	5.000	5.1/ cumuli, cassoni metallici	R12 R13
	160116	serbatoi per gas liquefatto				
	160117	metalli ferrosi				
	160118	metalli non ferrosi				

Descrizione merceologica	CER	DESCRIZIONE	C _{max} stoccaggio (t)	Mov.to (t/a)	Area (rif.planimetria)/ mod. stocc.	Attività
	160122	componenti non specificati altrimenti				
RAEE non pericolosi	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	40	1.000	5.19/ cumuli, cassoni metallici	R12 R13
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15				
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35				
batterie	160601*	Batterie al piombo	25	200	Container scarrabile dotato di coperchio a tenuta	R13
	200133*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie				

Tabella per il calcolo della garanzie finanziarie:

Capacità massima di stoccaggio rifiuti non pericolosi (t)	5.240
Capacità massima di stoccaggio rifiuti pericolosi (t)	25

Nel complesso IPPC alcune tipologie di rifiuti, non ricomprese nella tabella precedente, continuano ad essere gestite secondo le modalità di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per cui la società è iscritta al Registro delle imprese che effettuano attività di recupero, con il n. 2/2014.

I rifiuti gestiti secondo tale modalità sono quelli riportati nella seguente Tabella B):

Tabella B)

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà movimentata (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
150101 - 150105 - 150106 - 200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	300	5
101112 - 150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102	2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	1200	20
150105 - 150106	3.3: sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo	R13	2000	20
160216 - 170402 - 170411	5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	500	30
160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	500	30
110114 - 110206 - 110299	5.16: apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13 R4	300 200	10
020104 - 150102 - 170203 - 191204 - 200139	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	300	5
070213 - 120105 - 160119 - 160216 - 160306 - 170203	6.2: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	R13	300	5
101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento, armato e non	R13	500	60
060899 - 100208	7.22: rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes)	R13	300	50
030101 - 030105 - 030199 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	300	10

L'attività di recupero in procedura semplificata, così come da comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni di cui al DM 5/2/1998 e s.m.i., con

riferimento alle tipologie di rifiuto autorizzate, nonché delle prescrizioni contenute nel presente atto, per quanto non in contrasto con il citato decreto.

Per tali rifiuti il gestore non è tenuto al versamento delle garanzie finanziarie, ma è fatto salvo l'obbligo di **effettuare, entro il 30 aprile di ciascun anno, il versamento dei diritti di iscrizione annuali** al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in procedura semplificata con le modalità reperibili sul sito istituzionale www.cittametropolitana.torino.it, pena la sospensione dell'iscrizione stessa.

Sezione 3 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti nella documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale trasmessa dalla Società Emmedi S.r.l. con nota pervenuta il 05/09/2014, prot. n. 139568 e successiva documentazione integrativa e quanto contenuto nella comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore, si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

- 3.1) Le tipologie di rifiuti per le quali la Società è autorizzata ad effettuare le operazioni di recupero e messa in riserva (operazioni R4, R12 ed R13 dell'Allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.), sono esclusivamente quelle riportate alla Sezione 2 del presente allegato;
- 3.2) le tipologie di rifiuti, la capacità massima deposito e di trattamento dei rifiuti autorizzati sono quelle dettagliate alla precedente Sezione 2;
- 3.3) nel caso di cernita manuale dovranno essere rispettati i criteri igienico sanitari e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 3.4) i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
 - senza determinare rischi per l'acqua l'aria il suolo nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;
- 3.5) tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
- 3.6) i contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto;
- 3.7) tutte le aree interessate dalla messa in riserva e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente mantenute in efficienza: in particolare deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione (sia delle aree interne che delle aree esterne).
- 3.8) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale che sia assicurata una agevole manovra dei mezzi di movimentazione e ne sia garantita l'esecuzione in sicurezza;

- 3.9) presso l'impianto dovrà essere presente un dispositivo di rilevazione della radioattività che deve essere mantenuto in efficienza. In caso di rilevamento di sorgenti radioattive, la Società dovrà adottare le procedure previste dal "Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sul territorio della Provincia di Torino" emanato dalla Prefettura di Torino in data 1/7/2009 con atto di approvazione n. 27035. Devono, inoltre, essere effettuati controlli radiometrici sui rottami o materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011 pubblicata sul BUR del 10/11/2011;
- 3.10) nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare la generazione di polveri, odori molesti e a limitare per quanto tecnicamente attuabile la propagazione di emissioni diffuse;
- 3.11) i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per l'eventuale fuoriuscita di liquidi;
- 3.12) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli organi di Vigilanza e Controllo, compreso il Comune di Caselle T.se, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'insediamento; sia inoltre sempre possibile reperire un responsabile tecnico;
- 3.13) presso l'impianto devono essere sempre disponibili adeguati mezzi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in materia dal competente comando del Vigili del Fuoco. La presente autorizzazione non esonera dall'obbligo di ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi qualora dovuto;
- 3.14) il gestore dovrà preventivamente accertare che i terzi cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento/recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente qualora dovute;
- 3.15) il conferimento in impianto di **accumulatori esausti** deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.Lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:
- 3.15.1 deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
 - 3.15.2 nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori esausti non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
 - 3.15.3 i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente comprometterne il successivo recupero;
 - 3.15.4 presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;

- 3.15.5 i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica;
- 3.15.6 presso l'impianto deve essere previsto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- 3.16) in materia di **rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)** dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:
- 3.16.1 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;
- 3.16.2 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 3.16.3 le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER), lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 3.16.4 analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- 3.17) in materia di **rifiuti metallici**:
- 3.17.1 il rifiuto di rame, alluminio, ferro o acciaio, per cessare dalla qualifica di rifiuto deve ottemperare a quanto previsto dal Regolamento UE n. 715/2013 (nel caso del rame) o del Regolamento UE n. 333/2011 (nel caso dell'alluminio, ferro e acciaio). Deve inoltre essere redatta la dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami metallici in ottemperanza con quanto previsto rispettivamente dagli art. 4 e 5 dei Regolamenti stessi;
- 3.17.2 la società deve provvedere a mantenere attivo il sistema di gestione della qualità così come previsto dall'art. 5 del Regolamento UE n. 715/2013 (nel caso del rame) o dall'art. 6 del Regolamento n. 333/2011/UE (nel caso dell'alluminio, ferro e acciaio), rinnovando ogni tre anni il certificato di cui rispettivamente all'art. 5 comma 5 del Regolamento UE n. 715/2013 o art. 6 comma 5 Regolamento n. 333/2011/UE e **trasmettendolo in copia all'ufficio scrivente e ad ARPA entro 30 gg dall'ottenimento**;
- 3.17.3 **limitatamente ai rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi (ad esclusione dei rottami di alluminio e rame)**, di cui ai CER riportati nella Tabella della Sezione 2 del

presente atto, è ammissibile la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche:

- oli e grassi < 2% in peso
- PCB e PCT < 25 ppb
- inerti, metalli ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
- solventi organici < 0,1% in peso
- polveri con granulometria < 10 mm non superiori al 10% in peso delle polveri totali
- non radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995 n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Tale trattamento si configura come attività R4, allegato C al D.Lvo 152/06 e s.m.i. Da tale trattamento è ammissibile la produzione di MPS, nel rispetto dei criteri richiamati dalla norma tecnica di riferimento costituita dal D.M. 5/02/98 e s.m.i. ovvero MPS per l'industria metallurgica conforme alle specifiche UNI ed EURO;

- 3.18) la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di AIA, deve essere sempre custodita anche in copia presso la sede operativa di cui all'oggetto;

Sezione 4 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ACQUE METEORICHE

- Nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata, il gestore dovrà attenersi alle modalità gestionali riportate nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche redatto conformemente al Regolamento Regionale 1/R, approvato da Smat con nota prot. n. 29744 del 19/05/2009, che si intende interamente richiamato nel presente provvedimento .

Sezione 5 - PRESCRIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA

Impianti autorizzati con il presente atto 24h/giorno:

- linea trituratore rifiuti (Camini n. 1-2)

Impianti non soggetti ad autorizzazione:

- motore diesel da 980HP (721 kW) per l'alimentazione della linea di triturazione rifiuti (camino n. 3), motore a gasolio cesoia mobile (camino n. 4), caldaia riscaldamento a gpl (camino n. 5)

5.1 Quadro emissioni

Sigla emissione	Provenienza	Temp [°C]	Portata [Nm ³ /h]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Frequenza autocontrolli ⁽¹⁾	Impianto di abbattimento	Altezza Punto di emissione dal suolo[m]	Note
					[mg/Nm ³]	[kg/h]				
1	LINEA TRITURATORE RIFIUTI	Amb.	30500	POLVERI TOTALI	10	0,300	I + Q	Ciclone + idrofiltro	9.4	Autocontrolli da effettuarsi nel tempo alternativamente su uno dei due camini
2		Amb.	30500	POLVERI TOTALI	10	0,300	I + Q		9.4	Autocontrolli da effettuarsi nel tempo alternativamente su uno dei due camini

⁽¹⁾N: nessuno, I: iniziale, A: annuale (una volta nell'anno solare), B: biennale, T: triennale, Q: quinquennale

5.2. Prescrizioni

LIMITI DI EMISSIONE

1. Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
2. I valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissioni del presente Allegato A rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
3. Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il Gestore, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, informa la Città Metropolitana e l'A.R.P.A. competente per territorio entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

4. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, nelle condizioni normali di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione riportati nel Quadro Emissioni del presente allegato.
5. I sistemi di contenimento delle emissioni e gli impianti e macchinari aventi influenza sul prodotto aziendale devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche.
6. Gli impianti devono essere gestiti evitando per quanto possibile che si generino emissioni diffuse tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate.

CONTROLLI ALLE EMISSIONI

7. Il rilevamento degli effluenti gassosi (autocontrolli periodici) deve essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "Frequenza autocontrolli" del Quadro Emissioni, con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito, alternando nel tempo il punto di emissione campionato. E' consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione dell'autocontrollo iniziale e degli autocontrolli periodici salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Città Metropolitana, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento. In ogni caso il termine ultimo per l'effettuazione è il 30/06 (se il termine previsto cade nel 1° semestre) o il 31/12 (se il termine previsto cade nel 2° semestre) dell'anno solare in cui cade la periodicità.

8. Il Gestore deve comunicare alla Città Metropolitana ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni.
9. E' consentito al Gestore, per motivate ragioni produttive e/o meteorologiche, differire il termine previsto per l'esecuzione degli autocontrolli periodici salvo espresso diniego di questa Amministrazione - previa comunicazione alla Città Metropolitana, comprensiva della nuova data in cui sarà programmato il campionamento.
10. Il Gestore deve trasmettere i risultati analitici entro 60 giorni dalla data di effettuazione alla Città Metropolitana, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. ed al Sindaco competente per territorio. Per la presentazione dei risultati dei suddetti autocontrolli, il Gestore deve utilizzare il modello CONTR.EM adottato dalla Città Metropolitana con D.G.P. n. 54-48399 del 29/12/2009 scaricabile dal sito:
http://www.provincia.torino.gov.it/ambiente/modulistica/qualita_aria/ContrEm.
11. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Inquinante	Norme	
	UNI	ISO
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

12. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. La sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel Quadro Emissioni del presente Allegato A deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed s.m.i..
13. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri.

Sezione 6 - CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

6.1 Situazioni di emergenza

Al verificarsi di situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti, fatti salvi gli adempimenti previsti espressamente dalla normativa vigente, dovranno essere adottate le procedure indicate nel piano di emergenza allegato alle integrazioni pervenute in data 4/03/2015 prot. n. 32531. Il piano di emergenza deve, tra l'altro, prevedere:

- la comunicazione tempestiva alle autorità competenti al controllo (Città Metropolitana di Torino, ARPA e Sindaco del Comune sede dell'impianto) contenente la descrizione della problematica occorsa;
- l'indicazione delle procedure che il gestore intende mettere in atto nell'immediato e a medio-lungo termine per evitare o contenere il più possibile l'instaurarsi di situazioni di pericolo per l'ambiente e gli addetti, compresa se necessaria la sospensione delle attività di trattamento rifiuti autorizzate;
- l'indicazione delle cause di quanto occorso e degli accorgimenti tecnici e gestionali che il gestore intende attuare per evitare il verificarsi di analoghe situazioni in futuro.

6.2 Modifiche dell'impianto o variazione del gestore

Per le modifiche dell'impianto e per le variazioni del gestore si fa salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.


6.3 Cessazione definitiva dell'attività'

Il gestore deve comunicare con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) mediante posta elettronica certificata, PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere entro la suddetta data al recupero/ smaltimento di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento ed alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dall'attività di gestione rifiuti, secondo il *Piano di bonifica e ripristino ambientale a fine esercizio* allegato alla istanza di AIA in data 5/9/2014, prot. n. 139578 (Allegato INT2A5). Il piano dovrà essere aggiornato contestualmente a rilevanti variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio;

Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere b) e e), il Gestore deve inoltre:

- valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
- eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza alle attività autorizzate.

Sezione 7 - LAY OUT DELL'IMPIANTO



AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278
www.cittametropolitana.torino.it

Sezione 8 - PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi degli artt. n. 29 sexies comma 6 e n. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore **deve trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno** i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione integrata ambientale. Tali dati devono essere inviati al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune sede dell'impianto, e ad eventuali altri soggetti se specificato nel seguito.

8.1 Rifiuti

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati - riferiti all'anno solare precedente - esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativo di ciascun rifiuto ritirato;
- modalità di trattamento di ciascun rifiuto ritirato con indicazione delle operazioni a cui lo stesso è stato sottoposto e indicazione della tipologia di rifiuto o materiale attenuto a valle del trattamento;
- quantitativo di ciascun rifiuto/mps in uscita dall'insediamento;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione.

8.2 Energia

Relazione riassuntiva dei rilievi effettuati secondo le specifiche riportate al punto 2.2.3 dell'allegato Y14 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Emmedì con istanza di AIA in data 5/9/2014, prot. n. 139578.

8.3 Consumo risorsa idrica

Relazione riassuntiva dei rilievi effettuati secondo le specifiche riportate al punto 2.2.2 dell'allegato Y14 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Emmedì con istanza di AIA in data 5/9/2014, prot. n. 139578.

8.4 Acque meteoriche a valle del trattamento

Trasmissione (anche a Smat) di copia dei certificati analitici relativi alle analisi effettuate annualmente su un campione di acqua prelevato a valle del sistema di trattamento, con la determinazione dei seguenti parametri chimico-fisici:

pH, N tot, P tot, As e suoi composti, Cd e suoi composti, Cr e suoi composti, Cu e suoi composti, Hg e suoi composti, Ni e suoi composti, Pb e suoi composti, Zn e suoi composti, composti organici alogenati, COT, solidi sospesi, cloruri, cianuri.

8.5 Aria

10.5.1 Qualità dell'aria

Trasmissione di copia dei certificati analitici relativi a campionamenti annuali effettuati secondo le specifiche riportate al punto 2.2.4.2 dell'allegato Y14 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Emmedì con istanza di AIA in data 5/9/2014, prot. n. 139578.

10.5.2 Emissioni convogliate

Campionamenti e trasmissione dati secondo le specifiche di cui alla Sezione 5 del presente allegato

8.6 Rumore

Oltre alla campagna di rilevamento iniziale di cui al punto 5 del determinato, la società deve provvedere ad effettuare campagne di misurazioni con cadenza triennale o, qualora intervengano delle modifiche all'impianto, entro 30 gg dal termine dei lavori di modifica, secondo le specifiche riportate al punto 2.2.6 dell'allegato Y14 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Emmedì con istanza di AIA in data 5/9/2014, prot. n. 139578

8.7 Radiazioni

Relazione di sintesi evidenziando l'eventuale presenza di rifiuti radioattivi in ingresso allo stabilimento, rilevata a seguito dei controlli effettuati come da specifica prescrizione riportata nella *Sezione 3 - Prescrizioni in materia di gestione rifiuti* e secondo le specifiche riportate al punto 2.2.7 dell'allegato Y14 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Emmedì con istanza di AIA in data 5/9/2014, prot. n. 139578.

8.8 Suolo

Trasmissione di copia dei certificati analitici relativi a campionamenti triennali effettuati secondo le specifiche riportate al punto 2.2.9 dell'allegato Y14 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Emmedì con istanza di AIA in data 5/9/2014, prot. n. 139578

8.9 Aree di stoccaggio

Trasmissione di relazione tecnica descrittiva relativa alle operazioni di verifica annuale di integrità di serbatoi/vasche/platee e bacini di contenimento/pavimentazione dello stabilimento, secondo le specifiche riportate al punto 2.2.10.2 dell'allegato Y14 – Piano di monitoraggio e controllo – trasmesso dalla società Emmedì con istanza di AIA in data 5/9/2014, prot. n. 139578.

8.10 Controlli programmati di cui all'art. 29 decies comma 3

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3 con frequenza triennale con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto;
- verifica dell'impatto acustico generato dall'attività tramite l'esecuzione di un rilievo fonometrico nell'arco di validità dell'AIA.